



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 204/16/CSP
ANNULLAMENTO IN VIA DI AUTOTUTELA DELLA DELIBERA
N. 121/16/CSP DEL 7 LUGLIO 2016 RECANTE “ORDINANZA-INGIUNZIONE
NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ EUROPA NETWORK S.R.L.
(FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN
AMBITO NAZIONALE “SPORTITALIA”) PER LA VIOLAZIONE
DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL’ART. 38,
COMMA 3, DEL D.LGS. N. 177/05

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 27 ottobre 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico della radiotelevisione”*, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante *“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”*, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n.101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n.120, recante *“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante *“Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite, di cui alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 121/16/CSP del 7 luglio 2016 che ha ordinato e ingiunto alla società Europa Network S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito nazionale “*Sportitalia*”, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 10.329,00 per la violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 177/05, a causa della trasmissione, il giorno 8 febbraio 2016, di “*forme di pubblicità diverse dagli spot pubblicitari*”, in specie telepromozioni, per una durata complessiva superiore a un’ora e dodici minuti, ossia pari a un’ora, cinquantaquattro minuti e trentaquattro secondi;

PREMESSO che la predetta società non ha presentato scritti difensivi, né ha chiesto di essere ascoltata in ordine agli addebiti contestati nel corso del procedimento sanzionatorio, ma solo con la presentazione di apposita istanza (prot. n. 0054550), in data 14 ottobre 2016, nel chiedere l’annullamento in sede di autotutela della citata delibera n. 121/16/CSP, ha sostenuto che la rilevazione effettuata ha compreso “*tra le forme di pubblicità diverse dagli spot pubblicitari anche due delle quattro televendite trasmesse*” per una durata complessiva “*pari ad un’ora*”;

CONSIDERATO che, da una più approfondita analisi della fattispecie in esame, la società sopra menzionata ha trasmesso, in data 8 febbraio 2016, “*forme di pubblicità diverse dagli spot pubblicitari*”, in specie telepromozioni, per una durata complessiva pari a cinquantaquattro minuti e nove secondi in conformità alla disposizione normativa contenuta nell’art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 177/05, anziché pari a un’ora, cinquantaquattro minuti e trentaquattro secondi; infatti, dalle ore 09.30.17 alle ore 10.00.29 e dalle ore 15.08.46 alle ore 15.38.57 è stata trasmessa, per una durata complessiva pari a un’ora e venticinque secondi, la televendita denominata “*Kalashop Renumax*”, fattispecie di comunicazione commerciale audiovisiva non soggetta alla disciplina dettata dal citato art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 177/05;

RAVVISATA, pertanto, l’esigenza di annullare, in sede di autotutela, la citata delibera n. 121/16/CSP nonché gli atti ad essa presupposti, in quanto carenti sotto il profilo della legittimità;

VISTA la proposta della Direzione contenuti audiovisivi;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello relatore, ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

DELIBERA

di annullare la delibera n. 121/16/CSP del 7 luglio 2016 e gli atti ad essa presupposti nei termini e per i motivi espressi in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 27 ottobre 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi